

Marzo
2007

Pagine Professionali

Analisi dei principali Fondi chiusi di previdenza complementare:

IL FONDO COOPERLAVORO

a cura di Gabriele Giardini e Carlo Cavalleri, Consulenti del Lavoro in Genova

Proseguiamo in questo numero l'analisi delle caratteristiche dei principali Fondi di Previdenza Complementare di origine contrattuale alla luce della riforma prevista dal Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005, così come modificato dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Destinatari

COOPERLAVORO è il Fondo Pensione nazionale destinato ai lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro.

In particolare, il fondo è riservato a:

- Soci lavoratori di tutte le cooperative di lavoro con almeno un mese di iscrizione al libro soci (fatto salvo il caso di precedente loro di assicurazione al Fondo in qualità di lavoratore dipendente della stessa cooperativa)
- Lavoratori dipendenti di cooperative e di consorzi costituiti dalle Cooperative di produzione e lavoro; società costituite o partecipate dalle suddette Cooperative e consorzi; Cooperative di cooperative e società consortili; Legacoop, Confcooperative, AGCI; OO.SS: firmatarie dell'accordo
- I lavoratori in distacco presso le Organizzazioni Sindacali e le strutture associative cooperative ai sensi della legge 300 del 20.5.1970;
- I lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti e gli accordi collettivi di lavoro stipulati dalle parti firmatarie dell'accordo intercategoriale del 6 maggio 1998.

Possono aderire al fondo i soci e dipendenti con contratto a tempo indeterminato; part-time; a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o superiore a 3 mesi nell'arco dell'anno solare; contratto di formazione e lavoro; contratto di apprendistato.

Contribuzione dovuta e spese di gestione

Il Fondo riunisce in sé numerosi settori regolati da molti CCNL diversi, pertanto ognuno di essi stabilisce le somme da versare in misura differente (vedi tabella). Inoltre le singole

cooperative possono con regolamento interno o semplice delibera dell'assemblea dei soci decidere di aumentare le percentuali minime.

La contribuzione dovuta si divide in tre parti:

- 1) **TFR da destinare al fondo:** coloro che hanno iniziato a versare contributi alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 sono obbligati, in caso di adesione al Fondo, a destinare l'intero TFR maturando alla previdenza complementare. Chi, invece, ha un'anzianità contributiva precedente può versare la percentuale di TFR maturando indicato in tabella al Fondo, fermo restando la possibilità di scegliere l'integrale e irrevocabile versamento di tutto il TFR.
- 2) **Contributo del dipendente:** chi aderisce al Fondo non ha nessun obbligo di versare un contributo a proprio carico, ma se decide di farlo, tale somma deve essere almeno pari alla percentuale indicata in tabella. Tale contributo viene trattenuto mensilmente dalla retribuzione lorda del dipendente. E' facoltà degli iscritti aumentare tale importo a proprio piacere, comunicandolo all'azienda entro il 30 novembre di ogni anno con effetto dall'anno successivo. E' inoltre possibile sospendere il versamento del contributo a richiesta del lavoratore per un massimo di 12 mesi e per non più di 2 volte. Inoltre, i lavoratori possono effettuare versamenti volontari una tantum.
- 3) **Contributo dell'azienda:** se il lavoratore decide di versare il proprio contributo al Fondo, anche l'azienda si troverà obbligata a contribuire alla posizione del lavoratore presso il Fondo, versando a proprio carico un importo pari alla percentuale indicata in tabella. In caso di sospensione del

versamento contributivo da parte del dipendente è sospeso anche l'obbligo di versamento aziendale. Ovviamente, nulla vieta all'azienda di versare di propria iniziativa una somma superiore a quella obbligatoria a

titolo di fringe benefit. Giova ricordare che su tali somme è dovuto il contributo di solidarietà del 10% all'Inps.

TABELLA DEI PRINCIPALI SCHEMI CONTRIBUTIVI

CCNL	Lav	Az.	TFR	Imponibile
AGRICOLO, FORESTALI, AGROINDUSTRIA (COOP.VE)	1	1	2	Retribuzione utile calcolo tfr
ALIMENTARISTI INDUSTRIA, PANIFICAZIONE SOTTOPRODOTTI MACELLAZIONE, (INDUSTRIA)	1	1	2	Retribuzione utile calcolo tfr
COOPERATIVE SOCIALI	1	1	1.80	Retribuzione utile calcolo tfr
DISTRIBUZIONE COOP.VA	0,55	1,55	3,45	Retribuzione utile calcolo tfr
EDILI COOPERATIVI	1	1	1,24	paga base, contingenza, edr R.tfr
COMMERCIO TERZIARIO	0,55	1,55	3,45	Retribuzione utile calcolo tfr
MULTISERVIZI (COOP E ALTRI)	1	1	1	Retribuzione utile calcolo tfr
TRASPORTO MERCI (COOP E ALTRI)	1	1	1	Retribuzione utile calcolo tfr
AUTOFERROTRANVIARI	1	1	2,28	minimo tab., contingenza, scatti anzianità e EDR R.tfr
LAPIDEI INDUSTRIA	1,1	1,1	2	paga base, contingenza, edr R.tfr
LEGNO ARREDAMENTO INDUSTRIA	1,10	1,10	2	paga base, contingenza, edr, indennità di funzione quadri R.tfr
LATERIZI E MANUFATTI INDUSTRIA	1,20	1,20	2,76	minimo tabellare, contingenza, EDR, indennità quadri R.tfr
CERAMICA – ABRASIVI, CHIMICO - FARMACEUTICO E AFFINI, GOMMA PLASTICA, LAMPADE VALVOLE, VETRO (INDUSTRIA)	1,20	1,20	2,28	Retribuzione utile calcolo tfr
CALZATURIERI, GIOCATTOLI e MODELLISMO, OCCHIALI, PENNE E SPAZZOLE (INDUSTRIA)	1	1	1,86	minimo contrattuale, contingenza, EDR R.tfr
CARTARIE CARTOTECNICHE INDUSTRIA PMI	1	1	2	Retribuzione utile calcolo tfr
GRAFICI E EDITORIA INDUSTRIA E PMI	1	1	2	paga base, contingenza, scatti anzianità, EDR ... R.tfr
CALZATURIERI, GIOCATTOLI e MODELLISMO, OCCHIALI, PELLI E SUCCEDANEI, PENNE e SPAZZOLE, TESSILI ABBIGLIAMENTO (PMI)	1	1	2	ERN: minimo contrattuale, contingenza, EDR
PELLI E SUCCEDANEI (INDUSTRIA)	1	1	2	E.R.N.C. annuo (Elemento Retributivo Nazionale Conglobato)
MECCANICI COOPERATIVE	1,20	1,20 1,50	2,76	(1,50 apprendisti) paga base, contingenza, indennità quadri ... R.tfr
MECCANICI INDUSTRIA	1,20	1,20 1,50	2,76	(1,50 apprendisti) paga base, contingenza, edr R.tfr
MECCANICI PMI.	1,20	1,20	2,76	paga base, contingenza, edr, indennità quadri ... R.tfr
TURISMO MENSE	0,55	0,55	3,45	Retribuzione utile calcolo tfr
VIGILANZA (COOP.VE, INDUSTRIA, COMMERCIO)	0,50	0,50	3,45	Retribuzione utile calcolo tfr
REGOLAMENTI INTERNI				
CGIL	1	2	2,48	Retribuzione utile calcolo tfr
UIL	1	1	1,24	Retribuzione utile calcolo tfr

R.tfr: l'imponibile per calcolare la quota di tfr da versare è l'intera retribuzione utile al calcolo del TFR, diversamente dagli altri due contributi. Dove non indicato l'imponibile è lo stesso per tutti e tre i contributi.

Non è previsto il versamento di alcuna quota di adesione al Fondo da parte del lavoratore essendo questa a carico del datore di lavoro (10€), mentre le spese di gestione sono stabilite in 20,80€ annui da trattenere sul primo versamento di ogni anno più una percentuale variabile dallo 0,13% allo 0,27% del patrimonio del comparto, trattenuto direttamente dalla posizione del lavoratore.

Comparti

Cooperlavoro attua una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli aderenti. A ciascun iscritto è offerta la possibilità scegliere fra i Comparti SICUREZZA, BILANCIATO e DINAMICO.

- **Comparto SICUREZZA:** profilo di rischio basso, con garanzia di rendimento minimo a scadenza del 2%; investe in obbligazioni a breve termine dell'area Euro e per un 10% in azioni Europee. A questo comparto viene destinato il TFR conferito tacitamente. Il soggetto gestore è Cattolica Assicurazioni.
- **Comparto BILANCIATO:** grado di rischio medio, investe in azioni fino al 30% e in obbligazioni per la parte restante con copertura del rischio di cambio. E' gestito da: Unipol, J.P. Morgan, Dekabank, Schroders.
- **Comparto DINAMICO:** grado di rischio alto, investe fino al 60% in titoli azionari; il restante patrimonio è impiegato nel mercato obbligazionario. E' gestito da Pioneer.

E' possibile richiedere entro il 31 marzo o il 30 settembre la riallocazione del patrimonio da un comparto all'altro con effetto dal 3° mese successivo, purché tra due richieste successive siano trascorsi almeno 12 mesi.

La banca depositaria del Fondo è il Monte dei Paschi di Siena

Adesione e versamenti

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il "Modulo di adesione", consegnandolo alla cooperativa, la quale lo deve inviare in duplice copia a Cooperlavoro entro 20 giorni.

L'adesione decorre dal mese successivo a quello in cui il Fondo riceve il modulo, salvo diversa indicazione dell'azienda e dell'iscritto.

Il versamento va eseguito trimestralmente entro il 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio con riferimento alle somme di competenza del trimestre solare precedente.

Il bonifico va effettuato presso Monte dei Paschi di Siena filiale 555, Via I. Rosellini 16, 20124 Milano, coordinate bancarie CIN J, ABI 01030, CAB 01696, C/C 000009220011 intestato a Cooperlavoro.

Prima del versamento o contestualmente allo stesso va compilata la distinta contributiva in formato elettronico ed inviata tramite il servizio Webuploader presente sul sito www.cooperlavoro.it



[Istruzioni](#)



[domanda di adesione](#)

Prestazioni

Riscatto totale nei casi di: interruzione del rapporto di lavoro, cambio del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro (in tutti questi casi si applica il trattamento fiscale normale), decesso del lavoratore a favore dei familiari indicati dalla legge o, in subordine, della persona da lui indicata, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (per questi casi è previsto un regime fiscale agevolato).

Se la cessazione dal lavoro avviene nei 5 anni precedenti al pensionamento non è possibile riscattare la somma, ma si accede automaticamente alla rendita.

Riscatto parziale del 50% della posizione maturata nei casi di: cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria da parte dell'azienda (per questi casi è previsto un regime fiscale agevolato).

Trasferimento dell'intera posizione ad un altro fondo nei casi di: interruzione del rapporto di lavoro, cambio del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, promozione a dirigente. Inoltre, come previsto dalla legge, in costanza di rapporto di lavoro, dopo almeno 2 anni di iscrizione il dipendente può accedere a qualunque altro fondo (portabilità del fondo).

Anticipazione del 75% della posizione maturata nei casi di: spese sanitarie gravi per sé o per i figli (senza vincoli temporali di iscrizione), acquisto della prima casa per sé o per i figli, opere di ristrutturazione della prima casa ex DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) (per questi casi occorrono 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare).

La richiesta di anticipazione deve sempre essere corredata di documenti giustificativi e non può mai essere superiore all'effettivo ammontare delle spese giustificate.

Anticipazione del 30% della posizione maturata: è ottenibile dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare a fronte della semplice richiesta.

La somma percepita a titolo di anticipazione potrà essere reintegrata, in tutto o in parte, nella propria posizione individuale attraverso un versamento volontario in qualsiasi momento della vita associativa del lavoratore. I relativi versamenti vanno effettuati nel mese di dicembre.

Rendita: viene erogata dal momento del pensionamento se esistono almeno 5 anni di versamenti presso un Fondo di previdenza complementare, oppure con quindici anni di iscrizione al Fondo per la prestazione pensionistica (in caso di pensionamento per anzianità) solo nel caso in cui l'età anagrafica sia di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio.

Come da disposizioni legislative, può anche essere erogata al 50% in forma di capitale al momento del pensionamento (che può arrivare al 100% solamente nel caso in cui il 70% della rendita risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale).

Gli aderenti possono scegliere tra vari tipi di rendita: rendita immediata vitalizia (fino alla morte del pensionato), rendita immediata reversibile (fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di una seconda persona, fino a che questa è in vita).

Informazioni e indirizzi

Il sito www.cooperlavoro.it è ricco di informazioni per i lavoratori e le aziende e, include la c.d. "Area Iscritti" ad accesso riservato, con la possibilità di visualizzare on-line la propria posizione contributiva.

La Nota informativa e lo Statuto sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del Fondo, presso la sede del Fondo e presso i datori di lavoro.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle rendite, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.

Può essere richiesta al Fondo la spedizione dei suddetti documenti.

Il Personal Pension Planning presente sul sito è uno strumento che consente di valutare le proprie prospettive pensionistiche.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il fondo trasmette una comunicazione contenente un aggiornamento sulla posizione personale di ogni dipendente.

Per ogni altra informazione si può contattare la sede del Fondo al seguente indirizzo:

Cooperlavoro - Fondo Pensione Complementare
Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 Roma
Tel. 06-44292994 - Fax 06 44261933
E-mail: info@cooperlavoro.it

Marzo
2007

Pagine Professionali

Analisi dei principali Fondi chiusi di previdenza complementare:

IL FONDO ALIFOND

a cura di Gabriele Giardini e Carlo Cavalleri, Consulenti del Lavoro in Genova

Destinatari

Il Fondo ALIFOND è rivolto ai lavoratori dell'industria alimentare.

Possono tuttavia aderire, a seguito di appositi accordi stipulati dalle relative Associazioni sindacali e datoriali, anche i lavoratori dei "settori affini", in particolare:

- della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;
- della panificazione;
- della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
- esercizio dell'attività di contoterzismo in agricoltura.

Possono iscriversi ad ALIFOND i lavoratori a tempo indeterminato, part-time, con contratto di formazione e lavoro, apprendisti, lavoratori a tempo determinato purché di durata pari o superiore a 6 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare.

Contribuzione dovuta

- 1) **TFR da destinare al fondo:** coloro che hanno iniziato a versare contributi alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 sono tenuti, in caso di adesione al Fondo, a destinare l'intero TFR maturando alla previdenza complementare. Chi, invece, ha un'anzianità contributiva precedente può versare il 28,94% del TFR maturando al Fondo, fermo restando la possibilità di scegliere l'integrale e irrevocabile versamento di tutto il TFR.
- 2) **Contributo del dipendente:** chi aderisce al Fondo non ha nessun obbligo di versare un contributo a proprio carico, ma se decide di farlo, tale somma deve essere almeno pari all'1% della retribuzione utile ai fini del TFR. Tale contributo viene trattenuto mensilmente dalla retribuzione lorda del dipendente. E' facoltà degli iscritti aumentare tale importo a proprio piacere, comunicandolo all'azienda. E' inoltre possibile sospendere il versamento del contributo a richiesta del lavoratore con

effetto a partire dal terzo mese successivo alla richiesta.

- 3) **Contributo dell'azienda:** se il lavoratore decide di versare il proprio contributo al Fondo, anche l'azienda si troverà obbligata a contribuire alla posizione del lavoratore presso il Fondo, versando a proprio carico un importo pari all'1,10% della retribuzione utile ai fini del TFR. In caso di sospensione del versamento contributivo da parte del dipendente è sospeso anche l'obbligo di versamento aziendale. Ovviamente, nulla vieta all'azienda di versare di propria iniziativa una somma superiore a quella obbligatoria a titolo di fringe benefit. Giova ricordare che su tali somme è dovuto il contributo di solidarietà del 10% all'Inps.

Non è previsto il versamento di alcuna quota di adesione al Fondo, mentre le spese di gestione sono stabilite in 24€ annui da trattenere sul primo versamento di ogni anno più lo 0,246% del patrimonio del comparto, trattenuto direttamente dalla posizione del lavoratore.

Adesione e versamenti

Il lavoratore che vuole aderire al Fondo deve prendere visione dello Statuto e della Scheda informativa che l'azienda è tenuta a consegnargli insieme alla prima busta paga e quindi sottoscrivere il modulo di adesione, consegnandolo all'azienda la quale lo invierà via posta ad ALIFOND via dell'Astronomia, 30 00144 ROMA.

Il modulo di adesione si trova a disposizione presso la stessa Azienda, presso le sedi delle Organizzazioni Sindacali o sul sito Internet del Fondo.

Mensilmente l'azienda deve compilare la distinta contributiva in formato elettronico ed inviarla tramite il servizio Webuploading presente sul sito www.alifond.it

Il versamento va effettuato entro il 15 del mese successivo a quello di competenza della retribuzione tramite bonifico bancario a Istituto

centrale delle banche popolari italiane – Corso Europa 18 – 20122 MILANO CIN L ABI 05000 CAB 01600 C/C CC0018517000 intestato ad ALIFOND Via Dell'Astronomia, 30 00144 ROMA



[scheda adesione A](#)



[scheda adesione B](#)

Comparti

Attualmente ALIFOND è un fondo monocomparto in cui è presente unicamente il Comparto Bilanciato suddiviso in 3 linee di investimento a diverso rischio: Monetario, Obbligazionario e Azionario con differente presenza di strumenti obbligazionari e azionari.

La banca depositaria è l'Istituto centrale delle banche popolari. I soggetti gestori sono: Ing, Eurizon, Pioneer.

Entro il 1 luglio verrà attivato il nuovo comparto Garanzia a rendimento garantito che accoglierà anche il TFR tacitamente conferito.

E' possibile richiedere in ogni momento la riallocazione del patrimonio da una linea di investimento all'altra purché tra due richieste successive siano trascorsi almeno 12 mesi.

Prestazioni

Riscatto totale nei casi di: interruzione del rapporto di lavoro, cambio del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro (in tutti questi casi si applica il trattamento fiscale normale), decesso del lavoratore a favore dei familiari indicati dalla legge o, in subordine, della persona da lui indicata, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (per questi casi è previsto un regime fiscale agevolato).

Se la cessazione dal lavoro avviene nei 5 anni precedenti al pensionamento non è possibile riscattare la somma, ma si accede automaticamente alla rendita.

Riscatto parziale del 50% della posizione maturata nei casi di: cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria da parte dell'azienda (per questi casi è previsto un regime fiscale agevolato).

Trasferimento dell'intera posizione ad un altro fondo nei casi di: interruzione del rapporto di lavoro, cambio del contratto collettivo applicabile

al rapporto di lavoro, promozione a dirigente. Inoltre, come previsto dalla legge, in costanza di rapporto di lavoro, dopo almeno 2 anni di iscrizione il dipendente può accedere a qualunque altro fondo (portabilità del fondo).

Anticipazione del 75% della posizione maturata nei casi di: spese sanitarie gravi per sé o per i figli (senza vincoli temporali di iscrizione), acquisto della prima casa per sé o per i figli, opere di ristrutturazione della prima casa ex DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) (per questi casi occorrono 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare).

La richiesta di anticipazione deve sempre essere corredata di documenti giustificativi e non può mai essere superiore all'effettivo ammontare delle spese giustificate.

Anticipazione del 30% della posizione maturata: è ottenibile dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare a fronte della semplice richiesta.

La somma percepita a titolo di anticipazione potrà essere reintegrata, in tutto o in parte, nella propria posizione individuale attraverso un versamento volontario in qualsiasi momento della vita associativa del lavoratore. I relativi versamenti vanno effettuati nel mese di dicembre.

Rendita: viene erogata dal momento del pensionamento se esistono almeno 5 anni di versamenti presso un Fondo di previdenza complementare, oppure con quindici anni di iscrizione al Fondo per la prestazione pensionistica (in caso di pensionamento per anzianità) solo nel caso in cui l'età anagrafica sia di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio.

Come da disposizioni legislative, può anche essere erogata al 50% in forma di capitale al momento del pensionamento (che può arrivare al 100% solamente nel caso in cui il 70% della rendita risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale).

Gli aderenti possono scegliere tra vari tipi di rendita: rendita immediata vitalizia (fino alla morte del pensionato), rendita immediata reversibile (fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di una seconda persona, fino a che questa è in vita).

Informazioni e indirizzi

Il sito www.alifond.it contiene tutte le informazioni necessarie a conoscere approfonditamente lo Statuto del Fondo, la nota informativa, la modulistica per l'adesione, nonché le ultime notizie circa la normativa 2007.

Il sito mette a disposizione le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata.

Tali informazioni sono ad accesso riservato.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il fondo trasmette una comunicazione contenente un aggiornamento sulla posizione personale di ogni dipendente.
L'indirizzo del fondo è: Fondo pensione Alifond - Viale Pasteur, 66 – 00144 ROMA
Telefono Fax 0654229742

E' possibile richiedere informazioni ai seguenti contatti e-mail:
alifond@alifond.it per quesiti di carattere generale
assistenza.alifond@previnet.it per quesiti di carattere operativo sulla contribuzione per le aziende

**ELENCO DEI FONDI CONTRATTUALI TRATTATI DA
CONTRATTI COLLETTIVI E TABELLE**

Fondo contrattuale	Settore	n. CCT	pagina
PREVIPROF	Studi professionali	01/2007	49
COMETA	Metalmeccanici industria	02/2007	37
FONCHIM	Chimica industria	02/2007	40

**Marzo
2007**

Pagine Professionali

Analisi dei principali Fondi chiusi di previdenza complementare:

IL FONDAPI

a cura di Gabriele Giardini e Carlo Cavalleri, Consulenti del Lavoro in Genova

Destinatari

FONDAPI è un fondo pensione per i lavoratori delle piccole e medie aziende. Possono iscriversi i lavoratori delle aziende che applicano i CCNL stipulati dalle organizzazioni aderenti a CONFAPI dei settori:

- meccanico
- alimentare
- chimico e settori accorpati
- plastica-gomma
- tessile-abbigliamento
- calzature, pelli e cuoio e succedanei
- occhiali, giocattoli, penne e spazzole
- carta, cartone e cartotecnici
- grafico-editoriali e affini
- servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi

Possono aderirvi tutti i dipendenti non in periodo di prova.

Contribuzione dovuta

Il Fondo riunisce in sé numerosi settori regolati da molti CCNL diversi, pertanto ognuno di essi stabilisce le somme da versare in maniera differente (vedi tabella). La contribuzione dovuta si divide in tre parti:

1) **TFR da destinare al fondo:** coloro che hanno iniziato a versare contributi alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 sono obbligati, in caso di adesione al Fondo, a destinare l'intero TFR maturando alla previdenza complementare. Chi, invece, ha un'anzianità contributiva precedente può versare la percentuale di TFR maturando

indicato in tabella al Fondo, fermo restando la possibilità di scegliere l'integrale e irrevocabile versamento di tutto il TFR.

- 2) **Contributo del dipendente:** chi aderisce al Fondo non ha nessun obbligo di versare un contributo a proprio carico, ma se decide di farlo, tale somma deve essere almeno pari alla percentuale indicata in tabella. Tale contributo viene trattenuto mensilmente dalla retribuzione lorda del dipendente. E' facoltà degli iscritti aumentare tale importo a proprio piacere, comunicandolo all'azienda entro il 30 ottobre di ogni anno con effetto dall'anno successivo. E' inoltre possibile sospendere il versamento del contributo su richiesta del lavoratore da effettuarsi entro il 30 novembre con effetto dall'anno successivo.
- 3) **Contributo dell'azienda:** se il lavoratore decide di versare il proprio contributo al Fondo, anche l'azienda si troverà obbligata a contribuire alla posizione del lavoratore presso il Fondo, versando a proprio carico un importo pari alla percentuale indicata in tabella. In caso di sospensione del versamento contributivo da parte del dipendente è sospeso anche l'obbligo di versamento aziendale. Ovviamente, nulla vieta all'azienda di versare di propria iniziativa una somma superiore a quella obbligatoria a titolo di fringe benefit. Giova ricordare che su tali somme è dovuto il contributo di solidarietà del 10% all'Inps.

CCNL applicato	Azienda	Lavoratore	TFR
metalmecanico	1,20 % retribuzione FONDAPI	1,20 % retribuzione FONDAPI	2,76 % retribuzione TFR
carta, cartone e cartotecnici, grafico editoriale ed affini	1,00 % retribuzione TFR	1,00 % retribuzione TFR	2,00 % retribuzione TFR

CCNL applicato	Azienda	Lavoratore	TFR
Chimico, gomma plastica	1,06 % retribuzione TFR	1,06 % retribuzione TFR	2,28 % retribuzione TFR
alimentare	1,10 % retribuzione TFR	1,00 % retribuzione TFR	1,87 % retribuzione TFR
tessile – abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e succedanei, occhiali, giocattoli, penne e spazzole	1,00 % elemento retributivo nazionale	1,00 % elemento retributivo nazionale	2,00 % elemento retributivo nazionale
Servizi di pulizia e Sevizi integrati/ multiservizi	1,00 % retribuzione TFR	1,00 % retribuzione TFR	1,00 % retribuzione TFR
Edile e affini	1,00 % Retribuzione TFR	1,00 % Retribuzione TFR	1,24 % retribuzione TFR

LEGENDA:

- retribuzione FONDAPI = valore cumulato dei minimi nei quali è conglobata la contingenza + elemento distinto della retribuzione + indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8^a e 9^a categoria contrattuale;

- retribuzione TFR = retribuzione presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto;

- elemento retributivo nazionale = paga base + contingenza + elemento distinto della retribuzione

La quota di adesione al Fondo è pari a 11,36€ suddivisa tra lavoratore e datore di lavoro in parti variabili a seconda del contratto applicato, mentre le spese di gestione sono stabilite in 25€ annui da trattenere sul primo versamento di ogni anno (in parti uguali tra la quota di competenza del lavoratore e quella dell'impresa) più una percentuale dello 0,15% del patrimonio del comparto, trattenuta direttamente dalla posizione del lavoratore.

In caso di riscatto della posizione c'è una spesa di 5€ se effettuato tramite assegno circolare e di 10€ in caso sia in corso una cessione del quinto dello stipendio.

Adesione e versamenti

Il lavoratore che vuole aderire al Fondo deve prendere visione dello Statuto e della Scheda informativa che l'azienda è tenuta a consegnargli insieme alla prima busta paga e quindi sottoscrivere il modulo di adesione, consegnandolo all'azienda, la quale provvederà ad inviarlo al Fondo in duplice copia entro 10 giorni dalla consegna.

L'adesione decorre dal mese successivo a quello in cui il Fondo riceve il modulo, salvo diversa indicazione dell'azienda e dell'iscritto.

Nel caso di prima adesione a Fondapi l'azienda dovrà inoltre inviare la scheda anagrafica con i propri dati.

Il versamento va eseguito bimestralmente entro il 21 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, novembre, gennaio con riferimento alle somme di competenza del bimestre solare precedente.

Entro il 16 del mese di versamento va compilata la distinta contributiva in formato elettronico ed

inviarla tramite il servizio Webuploading presente sul sito www.fondapi.it

Il bonifico va effettuato presso 2S BANCA SPA Viale Bodio, 29 B3 – 20158 MILANO CIN W ABI 03307 CAB 01719 C/C 000000000474 beneficiario: FONDAPI Via Donatello, 75 – 00196 Roma



[domanda di adesione](#)

Comparti di investimento

FONDAPI propone un'opzione di investimento unica (monocomparto), denominata Prudente che presenta un basso grado di rischio e privilegia i mercati obbligazionari.

La Banca depositaria del Fondo è: 2S banca, i gestori finanziari sono: Ras, Eurizon, Monte Paschi.

Entro il 30 giugno 2007 verrà istituito il comparto Garanzia a rendimento garantito che accoglierà anche il TFR tacitamente conferito.

Prestazioni

Riscatto totale nei casi di: interruzione del rapporto di lavoro, cambio del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro (in tutti questi casi si applica il trattamento fiscale normale), decesso del lavoratore a favore dei familiari indicati dalla legge o, in subordine, della persona da lui indicata, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (per questi casi è previsto un regime fiscale agevolato).

Se la cessazione dal lavoro avviene nei 5 anni precedenti al pensionamento non è possibile riscattare la somma, ma si accede automaticamente alla rendita.

Riscatto parziale del 50% della posizione maturata nei casi di: cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria da parte dell'azienda (per questi casi è previsto un regime fiscale agevolato).

Trasferimento dell'intera posizione ad un altro fondo nei casi di: interruzione del rapporto di lavoro, cambio del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, promozione a dirigente. Inoltre, come previsto dalla legge, in costanza di rapporto di lavoro, dopo almeno 2 anni di iscrizione il dipendente può accedere a qualunque altro fondo (portabilità del fondo).

Anticipazione del 75% della posizione maturata nei casi di: spese sanitarie gravi per sé o per i figli (senza vincoli temporali di iscrizione), acquisto della prima casa per sé o per i figli, opere di ristrutturazione della prima casa ex DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) (per questi casi occorrono 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare).

La richiesta di anticipazione deve sempre essere corredata di documenti giustificativi e non può mai essere inferiore a 2.000€ e superiore all'effettivo ammontare delle spese giustificate.

Anticipazione del 30% della posizione maturata: è ottenibile dopo 8 anni di iscrizione alla

previdenza complementare a fronte della semplice richiesta, con un importo minimo di 2.000€.

La somma percepita a titolo di anticipazione potrà essere reintegrata, in tutto o in parte, nella propria posizione individuale attraverso un versamento volontario in qualsiasi momento della vita associativa del lavoratore. I relativi versamenti vanno effettuati nel mese di dicembre.

Rendita: viene erogata dal momento del pensionamento se esistono almeno 5 anni di versamenti presso un Fondo di previdenza complementare, oppure con quindici anni di iscrizione al Fondo per la prestazione pensionistica (in caso di pensionamento per anzianità) solo nel caso in cui l'età anagrafica sia di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio.

Come da disposizioni legislative, può anche essere erogata al 50% in forma di capitale al momento del pensionamento (che può arrivare al 100% solamente nel caso in cui il 70% della rendita risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale).

Gli aderenti possono scegliere tra vari tipi di rendita: rendita immediata vitalizia (fino alla morte del pensionato), rendita immediata reversibile (fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di una seconda persona, fino a che questa è in vita).

Informazioni e indirizzi

I lavoratori possono stampare direttamente dal sito www.fondapi.it all'interno del relativo link la domanda di adesione, la scheda informativa e lo statuto.

Il sito mette a disposizione le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono ad accesso riservato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il fondo trasmette una comunicazione contenente un aggiornamento sulla posizione personale di ogni dipendente.

I lavoratori possono inoltre rivolgersi alle locali Associazioni sindacali e imprenditoriali, alla propria Azienda o alla sede di FONDAPI, dove sono a disposizione la scheda informativa, lo statuto e la domanda di adesione.

L'indirizzo di FONDAPI è il seguente:

Via Donatello, 75

00196 Roma

Tel. 06/36006135 – 06/36086392

Fax 06/3214994

e-mail: info.aderenti@fondapi.it